

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-BIS C.P.C.

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con sede in
Pievepelago (Mo) V.le Ferrari 7/A, in persona del Presidente del consiglio d'amministrazione Crovetti
Graziano Fabrizio e del liquidatore del concordato dott.sa Diana Rizzo, rappresentata e difesa per
procura in calce al ricorso dall'avv. ENRICO MARIA BELLA - con studio in C.SO SAN MAURIZIO,
5 TORINO - unitamente all'avv. FABRIZIO CORSINI del foro di Modena

- attrice

contro

[REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), in persona del legale rappresentante, con sede in Susa Frazione San Giuliano n. 2,
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. UMBERTO GIARDINI e DANIELA MISTRETTA
- con studio in VIA GRASSI, 9 TORINO

- convenuta

Conclusioni, per l'attrice: "In via principale, accertato che la cessione del credito vantato da [REDACTED]
S.r.l. nei confronti di [REDACTED] e di cui in premessa, si è perfezionata in epoca successiva al
decreto di omologa del concordato preventivo e che, pertanto, non è allo stesso opponibile; accertato,
altresi, che il debito di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e dalla stessa quantificato in €
588.942,11, detratto il versamento di € 179.862,12, ammonta ora ad € 409.079,99, condannare la
medesima [REDACTED] a pagare al concordato preventivo [REDACTED]. la predetta somma,
ovvero la maggior o minor somma che risulterà in corso di procedimento, oltre interessi legali maturati
e maturandi dal 14.3.2014, data della dichiarazione contenente il riconoscimento di debito, al saldo. In via
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta ammissibile la compensazione
del credito di [REDACTED], acquistato da [REDACTED], con quello vantato nei confronti di
quest'ultima società da [REDACTED], accertare che, in forza dell'omologa del concordato, il
credito di [REDACTED] si è ridotto alla percentuale concordataria del 5%, talché lo stesso non può
superare l'importo di € 26.930,00 e, conseguentemente, condannare [REDACTED] al pagamento, in



favore del Concordato Preventivo [REDACTED], della somma di € 382,149,99 (€ 409.079,99 – € 26.930.00). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

Per la convenuta: “Voglia l’On. Tribunale, ogni diversa eccezione disattesa e rigettata, dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda avversaria e, pertanto, respingere la domanda stessa, con il favore delle spese di lite”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I fatti sono pacifici in causa.

Con contratto d’appalto stipulato in data 27.10.2010, [REDACTED] ha affidato alla società ricorrente l’esecuzione dei lavori “A32 Torino-Bardonecchia: Intervento di adeguamento e rinforzo del Viadotto Rio Pontè”, come definiti nel progetto esecutivo richiamato dal contratto stesso (doc. n. 1 attrice).

L’intervento commissionato, modificato in corso d’opera anche nel compenso pattuito (doc. n. 2 attrice), si è concluso in data 1.11.2011, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori e dal verbale di collaudo in corso d’opera 10.5.2012, che ne ha verificato l’esecuzione a regola d’arte (doc. nn. 3-4 attrice).

Il compenso pattuito non è stato integralmente pagato a [REDACTED], non essendo stato saldato il 6° ed ultimo SAL.

In data 6.11.2012 [REDACTED] ha depositato domanda di concordato preventivo con riserva (doc. 5 conv.), cui ha fatto seguito il deposito della proposta concordataria (doc. 5 attrice). La proposta concordataria è stata approvata dalla maggioranza dei creditori aventi diritto al voto ed è stata omologata con decreto in data 31.10.2013 dal Tribunale di Modena (doc. n. 6 attrice), nonostante l’opposizione del creditore chirografario dissenziente [REDACTED]

Riscontrando una richiesta di pagamento del Liquidatore, [REDACTED] con missiva 14.3.2014 (doc. 7 attrice) ha riconosciuto di essere debitrice di [REDACTED] per la somma di € 588.942,11 oltre IVA 22%, ma al contempo notificato di aver acquistato in pari data il credito di € 538.607,92, vantato dalla propria controllata [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]: credito scaduto, oggetto di ingiunzione di pagamento pronunciata dal Tribunale di Torino in data 5-10.7.2011 e notificata il 9.8.2012, unitamente ad atto di precetto (sub doc. 7 attrice; doc. 1-2 conv.).

La cedente [REDACTED] ha notificato a [REDACTED] S.r.l. per racc. A.R. in data 19.3.2014 l’avvenuta cessione del proprio credito a [REDACTED] (doc. 8 conv.).

[REDACTED] ha pertanto fatto valere la compensazione tra il credito di [REDACTED] da lei acquistato in data 14.3.2014 e il debito nei confronti di [REDACTED] (pari ad € 718.509,37 IVA inclusa), fino a



concorrenza del minore dei due, liquidato per differenza il debito residuo nei confronti di [REDACTED] in € 179.862,17 e provveduto a pagare tale somma in data 20.3.2014 (doc. 9 attrice).

[REDACTED] agisce in giudizio chiedendo accertarsi l'inefficacia della compensazione per essere stato il credito acquistato in data successiva alla presentazione della domanda di concordato preventivo – fattispecie assimilata, come l'apertura della procedura fallimentare, a un pignoramento generale dei beni del debitore – e conseguentemente condannarsi [REDACTED] al pagamento del residuo credito di € 409.079,99. In subordine, chiede ammettersi la compensazione soltanto nei limiti della percentuale concordataria riconosciuta (2%) e pertanto condannarsi [REDACTED] al pagamento della differenza.

Resiste in giudizio [REDACTED] eccependo l'ammissibilità della compensazione ai sensi dell'art. 56 l.f., poiché il credito era già scaduto alla data di presentazione della domanda di concordato e l'art. 56 co. 2 l.f. vieta la compensazione soltanto se si tratta di crediti acquistati per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore e non scaduti alla data della dichiarazione di fallimento.

2. L'art. 169 l.f. estende al concordato preventivo, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di concordato, l'art. 56 l.f.: “[I] i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. [II] Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.

Gli argomenti svolti in giur. per il caso del fallimento valgono dunque anche per il concordato.

La questione di diritto, dirimente, è dunque questa: se il terzo *in bonis* può eccepire la compensazione del debito verso il fallito con un credito scaduto prima della dichiarazione di fallimento, ma di cui il è divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso.

3. Il secondo comma dell'art. 56 l. fall. sancisce l'inoperatività dell'istituto allorché il creditore abbia acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore. Nel suo tenore letterale la norma riguarda soltanto il credito non scaduto alla data del fallimento e si legge nella Relazione ministeriale (n. 13) che la disposizione ha la funzione di "evitare possibili abusi" e determina una presunzione assoluta di frode ai danni della massa fallimentare.

Di questa disposizione sono state date letture differenti. Parte della giur. di merito (Trib. Mantova 14.3.2006 su Il caso; Appello Torino 20.1.2010 in Fall. 2010, 6, 701) ritiene di dover trattare in modo congiunto la fattispecie dell'acquisto nell'anno anteriore e quella dell'acquisto post-fallimentare, negando per entrambe l'applicabilità al caso – testualmente non regolato – del credito già scaduto al momento del fallimento. Segue a tale restrizione dell'ambito applicativo della norma che l'acquisto post-fallimentare del credito non è ostativo all'esercizio del potere di compensazione.



Tale conclusione trova fondamento (in tesi) nella lettera dell'art. 56, per argomento *a contrario* non applicabile al credito scaduto; nella ritenuta legittimità costituzionale della norma, stabilita da Corte cost. 20.10.2000 n. 431, che ha giustificato il diverso trattamento tra crediti scaduti e non scaduti in ragione del fatto che, soltanto per i primi, "l'effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento"; nell'indiscussa possibilità, riconosciuta da Cass. sez. un. 16.11.1999 n. 775 (et al.), che i presupposti della compensazione ex art. 56 l.f., in particolare liquidità ed esigibilità, abbiano a verificarsi anche dopo la dichiarazione di fallimento.

Altra parte della giur. di merito (Trib. Mondovì 12.1.2005 su Il caso; Trib. Alba 7.3.2006 in Fall. 2007, 2, 207) ritiene invece che le due fattispecie debbano essere distintamente analizzate prima di predicarne la non estensibilità al caso non regolato del "credito scaduto".

Entrambe queste pronunce, e con particolare chiarezza e incisività Trib. Alba 7.3.2006, concludono nel senso che l'art. 56 cpv. non è suscettibile di estensione analogica per la parte che concerne l'acquisto nell'anno anteriore al fallimento, mentre è norma superflua – ribadisce altro principio – per quanto concerne l'acquisto post-fallimentare del credito, che dovrebbe quindi ritenersi bensì ammissibile, come lecita manifestazione di autonomia negoziale, ma non idoneo all'esercizio della compensazione perché lesivo del principio di cristallizzazione della massa attiva al tempo della dichiarazione di fallimento "che rende inapplicabile la compensazione, posto che la coesistenza tra crediti e debiti contrapposti è venuta in essere soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, e non preesisteva ad essa".

Lo scrivente ritiene doversi condividere questa seconda lettura.

4. Il riconoscimento della facoltà di compensazione, malgrado il fallimento, fa eccezione alla *par condicio*, poiché consente al creditore del fallito di soddisfarsi tramite la corrispondente liberazione dal debito, anziché adempiere il suo debito per intero ed essere ripagato in moneta fallimentare, e qualifica la compensazione come un mezzo di autotutela del creditore *in bonis*.

In parte per considerazioni di ordine tecnico, in parte per ragioni di equità le condizioni per il legittimo esercizio della compensazione nel fallimento sono semplificate rispetto all'art. 1243 c.c..

Non può applicarsi l'omogeneità, "poiché con la liquidazione effettuata nel corso della procedura fallimentare con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento anche il credito di prestazione di cose diverse dal denaro diventa credito pecuniario" (Cass. 16.8.1990 n. 8322). Lo stesso art. 56 co. 1 ammette la compensazione, ancorché il credito non sia ancora scaduto al momento del fallimento, prescindendo dal requisito dell'esigibilità. La giur. ammette la compensazione giudiziale, e quindi deve ritenersi non ostativa la mancanza di liquidità del credito al momento della dichiarazione di fallimento



(Cass. 6.9.1996 n. 8132; Cass. sez. un. 16.11.1999 n. 775; Cass. 27.4.2010 n. 10025). È altresì riconosciuto che il controcredito del fallito può essere a sua volta non liquido né esigibile al momento del fallimento (Cass. 20.3.1991 n. 3006; Cass. sez. un. 16.11.1999 n. 775).

In definitiva, i requisiti per far luogo a compensazione sono così compendati da Cass. sez. un. 16.11.1999 n. 775: “la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia” (conformi in seguito Cass. 24.7.2000 n. 9678; Cass. 10.6.2005 n. 12327; Cass. 27.4.2010 n. 10025; Cass. 31.8.2010 n. 18915).

Il requisito della preesistenza al fallimento del “fatto genetico” (o della “radice causale”) è in funzione anzitutto della separatezza dell'amministrazione fallimentare rispetto al patrimonio del fallito e dell'insensibilità della massa rispetto ad atti dispositivi (o di assunzione di obbligazioni) compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Sotto il primo profilo sono esclusi i casi in cui il creditore vanta un credito sorto verso il fallito prima del suo fallimento, c.d. credito concorsuale, mentre il suo debito sia sorto verso la massa dopo l'inizio del concorso, c.d. credito della massa (Cass. 14.10.1998 n. 10140; Cass. 26.7.2002 n. 11030). Per il secondo, specularmente al primo, è esclusa la compensazione se il debito nei confronti del fallito sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre il credito dipenda da atti compiuti dal fallito successivamente e perciò inefficaci nei confronti della massa ai sensi dell'art. 44 l.f..

Queste esemplificazioni non esauriscono le questioni in punto reciprocità. Manca la reciprocità tra crediti concorsuali (o verso il fallito) e debiti verso la massa, perché le obbligazioni intercorrono tra patrimoni diversi.

Pur quando credito e debito siano entrambi anteriori al fallimento come fatto genetico, la reciprocità può nondimeno mancare, se il credito verso il fallito, al momento del fallimento, appartiene a un terzo e il debitore ne acquista la titolarità soltanto in corso di procedura fallimentare.

In oltre quindici anni dalle Sezioni Unite 16.11.1999 n. 775, la Cassazione non risulta essersi mai pronunciata specificamente su quest'ulteriore angolazione del problema, decisiva nel caso che ne occupa: se il requisito della reciprocità tra crediti (art. 1241 c.c.) debba preesistere al fallimento, come la “radice causale dell'obbligazione”, o possa verificarsi anche in corso di procedura, come gli attributi della liquidità ed esigibilità.

Si cita, a torto, come precedente, Cass. 5.2.2013 n. 2695 che per vero non ebbe ragione di esprimersi sul punto perché l'acquisto post-fallimentare riguardava un credito non scaduto e la compensazione era



quindi espressamente negata dall'art. 56 cpv. l.f. senza necessità di indugiare nella ricostruzione di principi generali.

Eguale non rilevanti sono le pronunce che hanno ammesso il fideiussore a compensare il proprio debito nei confronti del fallito con il credito di regresso per aver pagato il creditore comune, ancorché dopo il pignoramento (Cass. 16.7.2008 n. 19589), o la banca scontataria a compensare le fatture incassate in qualità di mandataria dopo il fallimento con il credito al rimborso dell'anticipazione su fatture erogata prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 19.2.2016 n. 3336). In ciascuna di queste ipotesi, il credito di regresso o il debito *causa mandati* verso il fallito sono infatti sorti prima dell'apertura del concorso, benché le condizioni di certezza ed esigibilità siano venute a maturazione dopo, col pagamento del creditore comune o l'incasso della fattura anticipata.

Ritiene lo scrivente che la reciprocità non sfugga al requisito della necessaria anteriorità al fallimento, in ragione dei limiti alla compensazione ordinaria, non derogati dall'art. 56 l.f..

Gli artt. 2913 ss. c.c. regolano gli effetti del pignoramento, stabilendo l'insensibilità del diritto pignorato rispetto ad atti di alienazione del debitore (artt. 2913-2914), atti costitutivi di vincoli di indisponibilità o domande giudiziali (art. 2915), cause di estinzione del credito pignorato (art. 2917 c.c.). Secondo un principio ricevuto, queste norme trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alla procedura concorsuale, poiché la dichiarazione di fallimento ha effetto di pignoramento generale sui beni del debitore (Cass. 13.3.2014 n. 5792; Cass. 12.6.2009 n. 13759; Cass. 5.6.1987 n. 4915; Cass. 21.6.1984 n. 3657).

L'art. 2917 c.c. in particolare prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del ceto creditorio. L'interpretazione della norma presenta alcune zone d'ombra. In particolare si dubita in dottrina quali fatti estintivi rientrino nell'ambito di applicazione della norma, se i soli atti volontari (pagamento, remissione del debito, novazione ecc.) o anche le cause di estinzione indipendenti da una determinazione di volontà.

Pacificamente, tuttavia, la compensazione legale – e per la giur. più recente anche la giudiziale – rientra nell'ambito coperto dall'art. 2917 (Cass. 29.8.1962 n. 2697 in Giust. civ. 1963, I; 1674; Cass. 20.11.1970 n. 2446; Cass. 10.6.2005 n. 12327; Cass. 15.5.2014 n. 10683; non constano pronunce contrarie).

Da ultimo Cass. 15.5.2014 n. 10683: "il pignoramento comporta l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale".



Affinché il terzo obbligato possa far salva l'eccezione di compensazione non è necessario, secondo la più recente e condivisa giur., che sussistano in data anteriore alla notifica del pignoramento (o al fallimento) tutte le condizioni per il fondato esercizio dell'eccezione (certezza, liquidità ed esigibilità), ma è sufficiente l'anteriorità del fatto genetico, mentre possono sopravvenire anche in seguito gli altri presupposti (Cass. 10.6.2005 n. 12327; nel senso della necessaria presenza di tutti i requisiti, c.d. coesistenza qualificata, già al momento del pignoramento vedi invece la remota Cass. 29.8.1962 n. 2697).

In definitiva, il debitore del debitore (o del fallito) può eccepire la compensazione soltanto se la coesistenza dei reciproci crediti e debiti si è verificata prima del pignoramento. Non può, per contro, eccepirarla se la stessa si è verificata dopo (Cass. 15.5.2014 n. 10683).

Poiché il credito pignorato (o del fallito) per definizione ha causa anteriore, non può verificarsi alcuna coesistenza tra reciproci debiti e crediti prima del pignoramento, in almeno questi due casi: 1) il credito del terzo non è ancora nato al momento del pignoramento; 2) il credito esiste, ma appartiene ad altri, avendone il terzo acquistato la titolarità soltanto dopo il pignoramento. Non v'è al riguardo alcuna seria ragione di distinguere le due fattispecie.

App. Torino 20.1.2010 cit. opina che “per estendere l'inapplicabilità della compensazione ai crediti scaduti [oggetto di acquisto post-fallimentare] occorre riferire l'anteriore coesistenza non soltanto alle contrapposte partite obbligatorie, ma pure ai soggetti di essi portatori (creditori)”. Tralascia però di considerare che l'eccezione di compensazione implica la reciprocità (art. 1241 c.c.) e quindi occorre che le obbligazioni non soltanto esistano, ma intercorrano anche tra gli stessi soggetti.

Trib. Mantova 14.3.2006 cit. difende l'efficacia della compensazione in caso di acquisto post-fallimentare del credito scaduto, osservando che “una volta ammessa dal legislatore la compensazione anche nei confronti del fallito, in mancanza di diversa esplicita previsione questa deve poter operare anche se i presupposti di liquidità ed esigibilità del credito del fallito si verificano dopo il fallimento”, ma si tratta di argomento inconcludente, visto che l'acquisto del credito da parte del terzo *in bonis*, debitore del fallito, è del tutto indipendente dalla liquidità ed esigibilità della pretesa.

Deve allora osservarsi, per assimilare le fattispecie anzidette (credito non nato, credito nato ma appartenente ad altri) che la compensazione estingue i crediti, ma soltanto dal giorno della loro coesistenza (art. 1242 c.c.). Non può aversi intuitivamente coesistenza – sia pure nella forma semplificata richiesta dalla giurisprudenza, che prescinde dalle qualificazioni di certezza liquidità ed esigibilità – se non dal giorno in cui entrambi gli interessati alla vicenda estintiva-compensativa sono titolari del credito, l'uno nei confronti dell'altro. E pertanto non può darsi coesistenza se non dal



momento in cui il terzo *in bonis* ha acquistato il credito nei confronti del fallito o, secondo altra possibile ricostruzione, dal momento in cui ha notificato la cessione.

Se questo momento cade prima della notifica del pignoramento (o della pubblicazione della sentenza di fallimento) il ceto creditorio è tenuto a rispettare la vicenda estintiva-compensativa anteriore. Se cade dopo, l'eccezione non ha effetto, non potendo pregiudicare il diritto acquisito dal ceto creditorio a realizzare il credito così come esisteva nel patrimonio del debitore.

La sufficienza dell'antiorità del fatto genetico, da ultimo ammessa da Cass. 10.6.2005 n. 12327, riprende il medesimo indirizzo interpretativo fatto proprio da Cass. sez. un. 16.11.2009 n. 775 che in motivazione annota: "parte della dottrina [ha] ravvisato un difetto di coordinamento tra l'art. 56 della legge fallimentare e l'art. 2917 c.c., il collegio in realtà non ravvisa tale difetto, perché ritiene più persuasiva la tesi secondo cui non sussiste contraddizione tra le due norme, in quanto l'art. 2917 c.c. si riferisce all'ipotesi in cui il controcredito omogeneo sorga dopo il pignoramento, e non anche all'ipotesi in cui credito e controcredito, esistenti a quell'epoca, acquistino dopo i caratteri per potersi fare luogo alla compensazione".

Anche l'art. 1248 comma 2 (richiamato dalla stesa Cass. 775/99), regolando il conflitto tra il debitore ceduto, che eccipisce in compensazione un proprio credito nei confronti del cedente, e il cessionario conferma – per argomento *a contrario* – che è necessario e sufficiente, al fine di conservare l'eccezione di compensazione, che il credito fatto valere sia sorto in data anteriore, mentre non è necessario che il credito sia già liquido ed esigibile.

Si delinea quindi, parte in ragione del dato normativo, parte dell'apporto giurisprudenziale, un sistema coerente che abbraccia cessione, pignoramento e fallimento. In ciascuna di queste fattispecie l'eccezione di compensazione è conservata al debitore del cedente, dell'esecutato o del fallito soltanto per i crediti di cui già era titolare prima della notifica della cessione o del pignoramento o prima della (pubblicazione della) dichiarazione di fallimento e non compete per i crediti che sono venuti a esistenza o di cui ha acquistato la titolarità dopo.

Evidente la *ratio legis* di questo sistema, perspicuamente enunciata da Cass. sez. un. 16.11.1999 n. 775: "evitare che l'attività esecutiva del creditore pignorante possa essere resa vana dall'attività del debitore esecutato (o del *debitor debitoris*) di porre nel nulla l'azione del pignorante tramite condotte finalizzate ad estinguere il credito dopo il pignoramento".

Al contempo sistematicamente – *id est* come manifestazione del sistema e non deroga ad esso – deve essere letto anche l'art. 56 cpv. l.f. nella parte in cui esclude la possibilità di compensare crediti acquistati per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento: crediti per i quali alla data del fallimento non è evidentemente soddisfatta la condizione di coesistenza e reciprocità.



La disposizione, testualmente riferita al solo "credito non scaduto", deve quindi estendersi per coerenza sistematica anche al credito scaduto, nonostante l'equivoco tenore letterale e la mescolanza nel corpo del comma 2 dell'art. 56 di due ipotesi (acquisto nell'anno anteriore; acquisto post-fallimentare) del tutto eterogenee nella *ratio* e nell'ambito applicativo. Per dirla altrimenti, l'inammissibilità della compensazione per crediti sorti o acquistati dopo la dichiarazione di fallimento trova fondamento nell'effetto di pignoramento generale prodotto dal fallimento (cfr. artt. 42 ss. l.f.) e specificamente nell'art. 2917 c.c. che rende insensibile il credito del fallito a cause estintive sopravvenute. Il principio, nella sua larghezza, trova applicazione indifferentemente a crediti scaduti e non scaduti alla data del concorso, pur essendo menzionato dall'art. 56 cpv. soltanto per quanto concerne i secondi.

5. Sia Trib. Mantova 14.3.2006 sia App. Torino 20.1.2010 citano a sostegno dell'interpretazione restrittiva dell'art. 56 cpv., qui avversata, la pronuncia della Corte cost. 20.10.2000 n. 431 che ha respinto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal remittente Tribunale di Milano, con riguardo al parametro dell'art. 3 Cost.

Degno di nota è che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata – come si legge nella narrativa di fatto in Corte cost. 431/00 – con specifico riguardo alla fattispecie dell'acquisto di un credito scaduto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e non con riguardo al caso dell'acquisto post-fallimentare.

Osserva la Corte che “la differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi l'effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento. Né rileva che pure i crediti come sopra esclusi si considerano scaduti in quest'ultima data, ai sensi dell'art. 55 secondo comma l.f.. Infatti, poiché la loro scadenza è stabilita dal legislatore solo "agli effetti del concorso", mentre il meccanismo della compensazione vale ad escludere in radice il concorso, anche sotto tale aspetto non è possibile equiparare gli uni agli altri”.

Evidentemente il distinguo tra credito scaduto e non scaduto in funzione della “coesistenza dei crediti contrapposti ... anteriormente alla dichiarazione di fallimento” ha ragione d'essere soltanto se l'acquisto del credito è anteriore al fallimento, non potendosi verificare alcuna coesistenza e reciprocità anteriore al fallimento tra un debito preesistente verso il fallito e un credito nei suoi confronti di cui il debitore s'è reso cessionario dopo la sentenza di fallimento.

Si conferma in definitiva che il precedente autorevole della Corte costituzionale resta nei limiti segnati dalla questione sottoposta dal remittente e che, semmai, per argomento *a contrario*, non v'è ragione di trattare diversamente due situazioni omogenee quali l'acquisto post-fallimentare del credito scaduto



e non scaduto, nei quali la coesistenza e reciprocità si verifica in ogni caso successivamente alla dichiarazione di fallimento (in questo senso anche il cit. Trib. Mondovì).

Resta infine confermata anche l'eccezionalità dell'art. 56 cpv. l.f. nella parte in cui prevede l'inefficacia per acquisto nell'anno anteriore al fallimento di crediti bensì di "radice causale" anteriore, ma non ancora scaduti al momento del fallimento.

6. In conclusione, la domanda principale di [REDACTED] in liquidazione e in concordato preventivo deve essere accolta, con conseguente condanna di [REDACTED] a corrispondere al concordato preventivo [REDACTED] in persona del liquidatore, la somma di € 409.079,99, oltre interessi legali dal 14.3.2014 fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio. Nella liquidazione si tiene conto della minima attività di trattazione e decisoria.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

dichiara tenuta e condanna [REDACTED]
[REDACTED] a corrispondere al concordato preventivo [REDACTED], in persona del liquidatore, la somma di € 409.079,99, oltre interessi legali dal 14.3.2014 fino al saldo;

condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 641,70 per esborsi, € 8.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 5 agosto 2016

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)

